

Art. 110 Adesioni alla proposta di concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - DIgs 14/2019 -Art. 178 (Adesioni alla proposta di concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 110 Adesioni alla proposta di concordato

- 1. All'esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.
- 2. La relazione è depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.
- 3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.

precedente normativa |blue

---- precedente normativa di riferimento

Art. 178 (Adesioni alla proposta di concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della



liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti.

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.

I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

la giurisprudenza |green



Documenti collegati:

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - adunanza dei creditori – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2424 del 04/02/2020 (Rv. 657224 - 01)</u>

Concordato preventivo - Approvazione della proposta - Regime successivo al d.l. n. 35 del 2005 - Suddivisione dei creditori in sole due classi - Maggioranza necessaria - Unanimità - Fondamento. In tema di concordato preventivo la proposta è approvata solo se riporta il voto favorevole dei

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 (Rv. 656272 - 02)</u>

Decreto del giudice delegato di cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, I.fall. - Legittimazione al reclamo del creditore ipotecario - Sussistenza - Mancata opposizione alla proposta concordataria - Irrilevanza - Fondamento. In tema di liquidazione dell'attivo nella procedura di

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - voto - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20892 del 05/08/2019 (Rv. 655023 - 02)

Revoca del voto già espresso in adunanza - Limiti. In tema di concordato preventivo, nel regime vigente a seguito della modifica della novella apportata con d.l. n. 83 del 2015, conv. con l. n. 132 del 2015, in vigore dal 21 agosto 2015, la revoca del voto espresso dal creditore soggiace agli

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 18790 del 12/07/2019 (Rv. 654664 - 01)</u>

Passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo Creditore garantito dal fallito per credito verso debitori diversi dal fallito - Art. 52 I.fall. - Ammissione al procedimento di verificazione - Esclusione - Fondamento. I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di

110 Adesioni alla proposta di concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 178 (Adesioni alla proposta di concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 110 Adesioni alla proposta di concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 178 (Adesioni alla proposta di concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 110 Adesioni alla proposta di concordato 1. All'esito della votazione è redatta

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni -



Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16348 del 21/06/2018 (Rv. 649566 - 01)

Crediti di rimborso dei soci per finanziamento a favore della società - Postergazione rispetto agli altri creditori - Conseguenze in materia di suddivisione dei creditori in classi - Collocazione dei soci finanziatori in autonoma classe di creditori chirografari - Ammissibilità - Condizioni. Nel

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1891 del 25/01/

Di cose fungibili o di denaro - Inammissibilità - Domanda di ammissione del credito allo stato passivo - Necessità - Fattispecie. Le domande di rivendicazione e restituzione, ai sensi dell'art. 103 l.fall., sono ammissibili solo con riguardo a cose mobili determinate nella loro specifica e

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1190 del 18/01/

Rivendica ex artt. 93 e 103 l.fall. - Pendenza del giudizio di accertamento delle sottoscrizioni della scrittura privata di vendita - Difetto del presupposto della domanda - Ragioni - Fattispecie. La rivendica fallimentare di beni immobili presuppone che la vendita sia opponibile al fallimento

fine			

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello